



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO "DOMENICO PURIFICATO"**  
**Via della Fonte Meravigliosa, 79 00143 ROMA ☎ 06/5040904 / fax 06/51963051**  
✉ [rmic869002@istruzione.it](mailto:rmic869002@istruzione.it)/[rmic869002@pec.istruzione.it](mailto:rmic869002@pec.istruzione.it) -Cod.Fisc. 97197090588

CIRCOLARE N. 20

Roma, 19/10/2020

**Alle Famiglie degli Alunni**  
**Ai Docenti**  
**Al Personale ATA**  
**Al sito web**  
**Al Registro Elettronico**

**Oggetto: Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 – Uso delle “mascherine” – nota MI prot. 1813 del 08/10/2020**

L'articolo 1 del Decreto legge in oggetto ha previsto che tra le misure dei prossimi dPCM ci potrà essere: “hh-bis) obbligo di avere sempre con sé, dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilità di prevederne l'obbligatorietà dell'utilizzo nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, e in tutti i luoghi all'aperto allorché si sia in prossimità di altre persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli anti-contagio previsti per specifiche attività economiche, produttive e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, restando esclusi dai detti obblighi:

- 1) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
- 2) i bambini di età inferiore ai sei anni;
- 3) i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità”.

“Rimarcando l'importanza dell'uso di dette mascherine, la nota del Ministero dell'Istruzione specifica che:

- Nell'ambito della scuola primaria, per favorire l'apprendimento e lo sviluppo relazionale, la mascherina può essere rimossa in condizioni di staticità (i.e. bambini seduti al banco) con il rispetto della distanza di almeno un metro (n.d., cd. “rima buccale”, ovvero distanza di un metro tra bocca e bocca) e l'assenza di situazioni che prevedono la possibilità di aerosolizzazione (es. canto)”.
- Nella scuola secondaria, anche considerando una trasmissibilità analoga a quella degli adulti, la mascherina potrà essere rimossa in condizioni di staticità con il rispetto della distanza di almeno un metro (n.d. rime buccali, ut supra), l'assenza di situazioni che prevedono la possibilità di aerosolizzazione (es. canto) e in situazione epidemiologica di bassa circolazione virale come definita dall'autorità sanitaria”.

Ricordo infine la Nota dipartimentale 10 settembre 2020, n. 1529 ove si precisa che “l'utilizzo della mascherina, come riportato nella nota MI prot. DSEIF 1436 del 13 agosto 2020 “rappresenta un

equilibrato temperamento delle esigenze di tutela della salute e di garanzia dell'effettività del diritto all'istruzione".

Seguendo le indicazioni del CTS, tramite l'utilizzo della mascherina, strumento di prevenzione cardine da adottare, unitamente alla garanzia di periodici e frequenti ricambi d'aria, insieme con le consuete norme igieniche, potrà essere consentito lo svolgimento dell'attività didattica in presenza (come indicato nel verbale del CTS n. 104 del 31 agosto 2020)".

Il Dirigente Scolastico

**Manuela Fini**

(Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell'art.3,c.2 D.Lgs 39/1993)